



24 LUG 2016

Esp. ... n. 2926

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO n.

Onore Merzano

"Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"

- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTA la legge 27 dicembre 2015, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";
- VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";
- VISTO il decreto 27 dicembre 2013, n. 106303, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016";
- VISTO il D.M. n. 1 del 2 gennaio 2014 con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2014 ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1 del 10 febbraio 2014 del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2014 ai titolari degli uffici di livello generale del medesimo Dipartimento;
- CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 601, come modificato dall'art. 7, comma 37, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche";
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
- VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
- VISTO l'art. 1, comma 1-bis, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che prevede la finalizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzino materiali innovativi;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili destinazioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 anche l'alternanza scuola-lavoro;
- VISTI i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della medesima Legge;
- VISTO l'articolo 2 comma 427 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che aggiunge agli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della già vista Legge 296/2006 anche la finalizzazione ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, per un importo sino ad un massimo del 15% di quello della medesima autorizzazione di spesa;
- VISTO il piano programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che finalizza al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali la somma di euro 15.771.778,00 a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del Piano Programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- TENUTO CONTO che il citato articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 febbraio 2014 relativo la determinazione dei limiti di spesa per formazione per l'anno 2014;
- CONSIDERATO che nel "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato art. 1, comma 601 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 il quale prevede una riduzione di euro 20.000.000,00 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 al fine di prorogare i servizi di pulizia presso le Istituzioni scolastiche;
- VISTO l'articolo 1-bis del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 il quale prevede una riduzione di euro 38.870.000,00 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 da destinare a specifica sessione



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale per il personale ATA;	
DATO ATTO	che le risorse disponibili da ripartire ammontano ad euro 56.031.778,00.
VISTO	il Decreto Ministeriale del 1° marzo 2007, n. 21, attuativo del ripetuto art. 1, comma 601, che determina i criteri e i parametri per le assegnazioni dirette alle istituzioni scolastiche della dotazione finanziaria essenziale, di cui all'art. 21, comma 5, della Legge del 15 marzo 1997, n. 59;
RITENUTO	di dover integrare il citato D.M. n. 21 del 2007 con ulteriori criteri e parametri per l'assegnazione delle autorizzazioni di spesa come sopra confluite nei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

DECRETA

Art. 1
(Laboratori scientifico-tecnologici)

1. Per la costituzione o l'aggiornamento presso le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado di laboratori scientifico-tecnologici è destinata la somma di euro 1.190.000,00.
2. Le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado possono predisporre progetti per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da presentare per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, entro 30 giorni dall'efficacia del presente decreto e nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - a) coerenza della tipologia di laboratorio scientifico-tecnologico con gli insegnamenti previsti presso l'istituzione;
 - b) limite di spesa, a carico delle risorse di cui al comma 1, pari ad euro 25.000,00 per progetto;
 - c) non più di un progetto per istituzione;
3. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono entro 45 giorni dall'efficacia del presente decreto alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio i progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche Integrati dalle seguenti informazioni:
 - a) numero di laboratori scientifico-tecnologici disponibili presso l'istituzione proponente;
 - b) vetustà in anni dei laboratori di cui alla lettera a), misurata dall'ultimo aggiornamento.
4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio individua le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado beneficiarie dell'assegnazione nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) priorità alle istituzioni ove non sono disponibili laboratori scientifico-tecnologici ovvero quelli esistenti risultano costituiti da 4 o più anni;
 - b) in subordine, priorità ai progetti presentati dalle istituzioni che hanno un numero inferiore di laboratori per classe;
 - c) in subordine, priorità ai progetti che presentano una percentuale maggiore di cofinanziamento non a carico delle finanze statali;
 - d) in subordine, priorità alle istituzioni che hanno un rapporto alunni per classe superiore;
5. I beni e i servizi occorrenti per la realizzazione dei progetti predisposti dalle istituzioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 1 sono acquistati, fermo restando il prioritario obbligo



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

d'utilizzo delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 1 comma 449 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, mediante ricorso ad uno tra i seguenti strumenti:

a) al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;

b) ai mercati elettronici realizzati dalle centrali di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Le istituzioni di cui al comma 5 provvedono all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati all'interno del mercato elettronico.

7. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo è affidato alla Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.

Art. 2

(Funzionamento amministrativo e didattico)

1. La somma di euro 15.771.778,00 è destinata al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali. L'assegnazione finanziaria è disposta in proporzione a quella determinata ai sensi dell'articolo 3 del decreto 1° marzo 2007, n. 21, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3

(Piena realizzazione dell'autonomia scolastica e innovazione tecnologica nelle scuole)

1. Per la progettazione e l'implementazione dei sistemi informativi di cui all'allegato 1, a supporto della missione istruzione e per l'innovazione tecnologica nelle istituzioni scolastiche ed educative, sono destinati euro 8.100.000,00. Le relative attività sono svolte nell'ambito dei contratti, conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di gara, di cui ai decreti direttoriali del 7 agosto 2012, nn. 19 e 20, registrati dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2012 al registro 15, rispettivamente fogli 206 e 205.

2. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo è affidato alla Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi.

Art. 4

(Supporto alle istituzioni scolastiche)

1. Per la progettazione e realizzazione del servizio di supporto a favore delle istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile e per la sua conduzione nell'esercizio finanziario 2014 sono destinati:

a) euro 100.000,00 per il progetto del servizio, da acquistare ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006;

b) euro 400.000,00 per la realizzazione del sistema informativo a supporto del servizio, nell'ambito dei contratti, conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di gara, di cui ai decreti direttoriali del 7 agosto 2012, nn. 19 e 20, registrati dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2012 al registro 15, rispettivamente fogli 206 e 205.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Il Direttore generale per la politica finanziaria e per il bilancio definisce con proprio decreto le specifiche del service desk.

Art. 5

(Formazione del personale della scuola)

1. Per le iniziative nazionali di formazione in servizio del personale scolastico, ai sensi dell'articolo 63 del CCNL 29/11/2007, sono destinati, nell'esercizio finanziario 2014, complessivamente euro 1.000.000,00 per attività di formazione previste da specifiche disposizioni normative:

- a) euro 500.000,00 per la formazione del personale docente, rivolta a consentire l'avvio degli insegnamenti in modalità content and language integrated learning di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89. La realizzazione dell'attività è affidata alla Direzione generale per il personale scolastico;
- b) euro 100.000,00 per la formazione obbligatoria dei docenti per l'insegnamento del lingua inglese come previsto dall'art.10 comma 5 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81. La realizzazione dell'attività è affidata alla Direzione generale per il personale scolastico;
- c) euro 200.000,00 per interventi formativi destinati ai dirigenti scolastici e ai DSGA in materia amministrativo-contabile, anche con riferimento all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici, come indicato dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, articolo 16, comma 1, lettera c. La realizzazione dell'attività è affidata alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
- d) euro 100.000,00 per interventi formativi in favore di docenti finalizzati al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) risultano inferiori alla media nazionale, come indicato dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, articolo 16, comma 1, lettera a). La realizzazione dell'attività è affidata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
- e) euro 100.000,00 per interventi formativi volti al potenziamento delle competenze di docenti nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, come indicato dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, articolo 16, comma 1, lettera b). La realizzazione dell'attività è affidata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici;

2. Le Direzioni generali indicate ai punti da c) ad e) fanno riferimento alla Direzione generale per il personale scolastico per lo svolgimento ed il coordinamento delle iniziative loro affidate.

3. Alle iniziative nazionali di cui al comma 1 si provvede fermo restando il rispetto del limite di spesa per le attività esclusivamente di formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dato atto delle attività di cui al comma 1 lettere a), b), d), e) non sono soggette al limite come stabilito con la circolare n. 33 del 28 dicembre 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, paragrafo 4, nella quale si afferma che la limitazione di cui trattasi non riguarda gli interventi formativi previsti da specifiche disposizioni di legge, così come indicato nel parere n. 116/2011 Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia, richiamato nella medesima circolare.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Le specifiche dei progetti formativi di cui al comma 1, incluse le modalità per la valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita, sono definite con decreto dei direttori generali preposti alle strutture ivi indicati, nel rispetto dei criteri e per il raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:
- a) L'iniziativa è destinata preliminarmente ad attivare percorsi articolati di formazione con obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all'assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011 ;
 - b) L'iniziativa è volta all'ottenimento da parte dei docenti di scuola primaria della competenza necessaria all'insegnamento della lingua inglese avuto riguardo a quanto disposto dalla vigente normativa ;
 - c) Conoscenza del sistema contabile nelle Istituzioni Scolastiche: finalità e principi generali; programmazione, pianificazione, esecuzione e controllo (monitoring) del Piano dell'Offerta Formativa, del Programma Annuale, del Miglioramento dell'Offerta Formativa; ottimizzazione delle risorse attraverso forme di tutoring e reti di scuole; utilizzo del bilancio quale fonte alimentante del controllo di gestione; corretta tenuta delle scritture contabili; procedure di scelta del contraente;
 - d) L'iniziativa è connessa alle azioni inerenti l'applicazione delle indicazioni nazionali e delle linee guida nella scuola secondaria di secondo grado;
 - e) L'iniziativa consiste in un percorso di formazione a sostegno del lavoro del personale docente coinvolto che, a partire dalla centralità della persona e dei suoi bisogni, consenta il potenziamento degli strumenti culturali e professionali necessari;
5. Il riparto delle somme di cui al comma 1, esclusa la lettera c), è definito per ambiti regionali in proporzione al numero di discenti in ciascuna regione.
6. Sulla base delle specifiche e nel limite delle risorse di cui al comma 5 gli Uffici Scolastici Regionali, per ambiti territoriali almeno inter-provinciali, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti per la realizzazione dei progetti formativi di cui al comma 5.
7. Le candidature di cui al comma 6 sono valutate da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
 - b) progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
 - c) qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le Istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).
8. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per il personale scolastico i progetti approvati di cui al comma 7 con le relative specifiche e l'elenco delle Istituzioni scolastiche titolari degli stessi coi relativi importi. La Direzione generale per il personale scolastico provvede a comunicare le medesime informazioni alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

bilancio. Gli Uffici Scolastici Regionali eseguono altresì un monitoraggio delle attività di formazione di cui al comma 1 e al riguardo predispongono un rapporto, che presentano alla Direzione generale per il personale scolastico per le considerazioni di merito.

9. I materiali formativi predisposti nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono inseriti nella piattaforma SIDI-Learn dell'Amministrazione. La medesima piattaforma è utilizzata per l'erogazione dei corsi in modalità on-line di cui al comma 10.

10. Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 1 lettera c), sulla base delle specifiche di cui al comma 4 e nel limite delle risorse di cui al comma 1, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio acquisisce le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

11. Le candidature di cui al comma 10 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore generale per la politica finanziaria e per il bilancio composta da personale dipendente della stessa Direzione, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
- b) progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
- c) qualità e fruibilità dei materiali formativi, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

12. La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi debitamente attrezzate costituisce requisito necessario per l'ammissibilità delle candidature di cui ai commi 6 e 10.

13. La rendicontazione per i progetti formativi di cui al presente articolo è effettuata anche sullo base dello schema di rilevazione di cui all'allegato 2.

Art. 6

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Per la realizzazione delle attività attinenti l'Alternanza Scuola - Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per l'anno 2014 sono destinati complessivamente euro 11.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per progetti innovativi di integrazione tra i percorsi formativi ed il mondo del lavoro, anche secondo la metodologia della "bottega-scuola" e "scuola-impresa" utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento. Della somma di euro 11.000.000,00, la quota parte di euro 4.000.000,00 è riferita ai percorsi di istruzione professionale negli Istituti statali, quella di euro 6.000.000,00 ai percorsi di istruzione tecnica negli Istituti statali e quella di euro 1.000.000,00 ai percorsi di istruzione liceale negli Istituti statali;

3. Il Direttore generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni definisce con proprio decreto le specifiche dei progetti innovativi di Alternanza di cui al comma 1 ed individua il riparto delle somme ivi previste per ambiti regionali ed



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ordini di istruzione, in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi seconde, terze e quarte in ciascuna regione ed ordine.

4. Sulla base delle specifiche e nel limite delle risorse di cui al comma 1 gli Uffici Scolastici Regionali acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti per la realizzazione dei progetti di cui al medesimo comma 1.

5. I progetti di cui al comma 4 sono valutati da commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il costo del percorso per alunno coinvolto (massimo 13 punti);
- b) la previsione delle apposite convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 77/2005, sia per la fase di progettazione sia per la fase di realizzazione delle attività (massimo 13 punti);
- c) il coinvolgimento degli studenti delle classi terze e quarte (massimo 13 punti);
- d) l'individuazione, nell'ambito degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti, di quelli da far conseguire agli studenti attraverso il percorso di alternanza scuola-lavoro (massimo 13 punti);
- e) l'indicazione delle modalità di valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi di cui alla precedente lettera d) (massimo 13 punti);
- f) il livello di cofinanziamento assicurato da terzi (massimo 13 punti);
- g) coerenza con le linee guida definite a livello regionale (massimo 12 punti)
- h) ulteriori criteri fissati dagli uffici scolastici regionali negli inviti di cui al precedente comma (massimo 10 punti).

6. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni i progetti approvati e l'elenco delle Istituzioni scolastiche titolari degli stessi coi relativi importi. La Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore provvede a comunicare le medesime informazioni alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

7. Gli uffici scolastici regionali eseguono un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei percorsi dei progetti di cui al comma 1 e al riguardo predispongono un rapporto che trasmettono alla Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni per le considerazioni di merito.

Art. 7
(Corsi di recupero)

1. Per il finanziamento dei corsi disposti per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso nell'anno scolastico 2013/2014, sono destinati euro 10.000.000,00, da ripartire tra le Istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado, in proporzione al numero di alunni con giudizio sospeso.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 8

(Incremento dell'offerta formativa per gli alunni ospedalizzati e per l'istruzione domiciliare)

1. Per le misure nazionali relative all'integrazione scolastica degli alunni ospedalizzati o colpiti da gravi patologie sono destinati nell'esercizio finanziario 2014 complessivamente euro 2.470.000,00 per la realizzazione di attività concernenti l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale. La somma è assegnata alle istituzioni scolastiche statali alle quali è affidato, con decreto del Direttore generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, il servizio di istruzione ospedaliera o domiciliare, in rapporto al numero di alunni del rispettivo bacino di utenza.

Art. 9

(Integrazione alunni con disabilità)

1. Sono destinati euro 500.000,00 a progetti per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, attraverso lo sviluppo di software, siti e portali dedicati all'integrazione scolastica, sviluppando sistemi di supporto tecnico alle disabilità sensoriali, per i DSA e per altri Bisogni Educativi Speciali (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). Le relative attività sono svolte nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

2. Sono destinati euro 300.000,00 a progetti, da realizzarsi nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, per la diffusione dell'uso di ICF (International Classification of Functioning) nelle scuole, modello di classificazione volto a descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere "barriere" e "facilitatori" nei fattori ambientali e di migliorare le condizioni di sviluppo della persona.

3. Per la realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 2 la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione acquisisce le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione composta da personale dipendente della stessa Direzione, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. Alla valutazione si provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto (massimo 40 punti);
b) progetti analoghi precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
c) qualità e fruibilità dei materiali prodotti, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

5. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione provvede al monitoraggio dei progetti di cui al comma 3.

Art. 10

(Integrazione alunni stranieri)

1. Sono destinati euro 300.000,00 alla realizzazione di progetti presso istituzioni scolastiche e/o educative statali per l'alfabetizzazione linguistica di alunni stranieri di recente immigrazione;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Sono destinati euro 300.000,00 alla realizzazione di progetti presso istituzioni scolastiche e/o educative statali per *peer education* in favore di alunni stranieri;
3. Sono destinati euro 200.000,00 ad attività di formazione di dirigenti scolastici e docenti operanti in istituzioni scolastiche e/o educative statali situate in aree con significativa complessità sociale e multiculturale, per la costruzione di figure "tutor";
4. Sono destinati euro 200.000,00 all'attivazione di percorsi di inclusione scolastica di alunni Rom con coinvolgimento delle famiglie.
5. Le risorse di cui a ciascuno dei commi da 1 a 4 sono destinate per il 40% all'istruzione primaria, per il 20% a quella secondaria di primo grado e per il 40% a quella secondaria di secondo grado.
6. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione acquisisce le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
7. Le candidature di cui al comma 6 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione composta da personale dipendente della stessa Direzione, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
8. Alla selezione si provvede nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) per i commi 1 e 2, in ordine di priorità: istituzioni collocate in realtà a forte processo immigratorio; istituzioni con significativa componente di alunni stranieri di seconda generazione; istituzioni situate in differenti contesti territoriali in risposta a specifiche esigenze formative ed organizzative;
 - b) per il comma 3, mediante attribuzione di un punteggio nel limite massimo di 100 punti: adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto (massimo 40 punti); progetti analoghi precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti); qualità e fruibilità dei materiali prodotti, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti);
 - c) per il comma 4, sulla base del numero di alunni Rom coinvolti.
9. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione provvede al monitoraggio dei progetti di cui al presente articolo.

Art. 11

(Piano nazionale per l'educazione alla salute, all'ambiente e all'alimentazione: verso Expo2015)

1. Per la realizzazione di iniziative volte a promuovere corretti stili di vita, con particolare riferimento alla promozione di una corretta alimentazione nelle scuole è destinata la somma di euro 1.500.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per progetti affidati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l'obiettivo prioritario di approfondire le tematiche di EXPO 2015, attraverso strumenti didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione degli studenti basate sull'utilizzo delle tecnologie digitali per la realizzazione di percorsi di formazione interdisciplinare sul tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" e i cui sotto temi: la scienza e la tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, la scienza e la tecnologia per l'agricoltura e la biodiversità,



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

l'innovazione della filiera agroalimentare, l'educazione alimentare, l'alimentazione e gli stili di vita, il cibo e la cultura, la cooperazione e lo sviluppo nell'alimentazione.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione acquisisce le candidature di reti costituite da almeno tre istituzioni scolastiche statali, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione composta da personale dipendente della stessa Direzione, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

5. Alla selezione si provvede nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. attinenza delle tematiche proposte con i temi di EXPO 2015 (punti 40)
- b. numero complessivo di alunni beneficiari dell'attività (punti 20)
- c. capacità inclusiva di alunni stranieri e con disabilità nelle attività proposte (punti 10)
- d. aver coinvolto attivamente gli studenti nella fase di elaborazione della proposta progettuale (punti 15)
- e. capacità di poter esporre e comunicare l'idea progettuale nell'ambito della manifestazione EXPO 2015 – Padiglione Italia (punti 15).

6. La Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione esegue un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività selezionate.

Art. 12

(Sport e Benessere a Scuola)

1. Per la realizzazione di un piano nazionale di promozione dello sport a scuola è destinata la somma di euro 1.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla promozione dello sport nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali per consentire la realizzazione delle attività annuali di promozione della cultura sportiva a scuola attraverso le competizioni nazionali anche dette "Campionati Studenteschi".

3. Le risorse sono così ripartite:

- a. La somma complessiva di euro 600.000,00 è assegnata alle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero di studenti effettivamente partecipanti all'attività sportiva scolastica come rilevato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it, per la realizzazione dell'attività sportiva promozionale.
- b. La somma di euro 400.000,00 è destinata alla realizzazione di un'iniziativa innovativa volta a elaborare supporti didattico-multimediali per la promozione dello sport a scuola, da acquistare nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici mediante procedure a cura della Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.

4. La Direzione Generale per lo Studente, l'integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione esegue un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti e delle attività selezionate.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 13

(Piano Nazionale per l'Educazione alla Legalità a Scuola)

1. Per la realizzazione di attività inerenti la promozione della legalità a scuola, l'educazione alla pace e all'interculturalità, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo nelle scuole, sono destinati complessivamente euro 900.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per progetti innovativi da svilupparsi nell'ambito delle tematiche riferite al comma 1 e sono così ripartite come di seguito specificato.
3. L'importo di euro 200.000,00 è destinato a progetti rivolti agli alunni per la prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo e l'importo di euro 300.000,00 è destinato a progetti rivolti ad alunni per la prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo. Le due tipologie di progetti sono realizzate a cura di istituzioni scolastiche e hanno le seguenti caratteristiche:
 - a. metodologia peer-to-peer per il reclutamento di tutor/mentor per ogni istituzione scolastica appositamente formati per intervenire in situazioni di bullismo/cyber-bullismo;
 - b. metodo di ricerca e monitoraggio con particolare riferimento a metodi sviluppati da centri universitari e Inter-universitari;
 - c. l'utilizzo di piattaforme multimediali e/o di social/network frequentemente utilizzati dai ragazzi;
 - d. formazione/informazione all'uso corretto dei social network e ai rischi della rete.
4. L'importo di euro 400.000,00 è destinato a progetti rivolti ad alunni per la promozione della cultura della legalità da realizzarsi a cura delle istituzioni scolastiche.
5. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione acquisisce le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
6. Le candidature di cui al comma 5 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione composta da personale dipendente della stessa Direzione, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
7. Alla selezione si provvede nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto (massimo 40 punti);
 - b. progetti analoghi precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
 - c. qualità e fruibilità dei materiali prodotti, che rimangono proprietà dell'Amministrazione, che le istituzioni o reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti);
8. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione provvede al monitoraggio dei progetti di cui al presente articolo.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 14

(Piano Nazionale per la promozione della cultura scientifica)

1. Per la realizzazione di attività inerenti la promozione della cultura scientifica a scuola rivolta agli studenti è destinata la somma di euro 400.000,00.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione acquisisce le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione composta da personale dipendente della stessa Direzione, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
4. Alla selezione si provvede nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. Promozione di attività di valorizzazione della cultura scientifica attraverso metodi di insegnamento/apprendimento volti a valorizzare esperienze pratiche e laboratoriali;
 - b. Utilizzo di approcci e metodologie didattiche supportati e validati da Enti, Istituti di Ricerca Nazionali e Internazionali e/o Università Italiane;
 - c. Partecipazione degli Studenti in tutte le fasi della programmazione, da quella di presentazione del progetto a quella della realizzazione delle attività nelle classi.
5. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione provvede al monitoraggio dei progetti di cui al presente articolo.

Art. 15

(Celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale)

1. Per la realizzazione di attività volte alla celebrazione del Primo Centenario della Prima Guerra Mondiale nelle scuole in favore degli studenti è destinata la somma di euro 400.000,00.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione acquisisce le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.
3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione composta da personale dipendente della stessa Direzione, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.
4. Alla selezione si provvede nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. Utilizzo di approcci e metodologie didattiche innovative che prevedano l'ausilio delle nuove tecnologie
 - b. Partecipazione degli Studenti in tutte le fasi della programmazione, da quella di presentazione del progetto a quella della realizzazione delle attività nelle classi.
5. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione provvede al monitoraggio dei progetti di cui al presente articolo.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 16
(Monitoraggio)

1. I rapporti e i monitoraggi di cui agli articoli 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono inviati dalle Direzioni generali centrali competenti alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio perché provveda sulla loro base alla conseguente liquidazione ed erogazione. Nei casi in cui la realizzazione dei progetti è affidata ad Istituzioni scolastiche ed educative statali, la liquidazione e il pagamento avvengono previa rendicontazione dello specifico progetto approvata dai revisori dei conti delle istituzioni medesime e salva la possibilità di provvedere ad una anticipazione nella misura del 50% dell'importo complessivamente previsto per il progetto.
2. Le erogazioni per le attività di cui agli articoli 2, 7 e 8 sono disposte integralmente contestualmente all'assegnazione.

Roma, 21 MAG. 2014

IL MINISTRO

Stefania Giannini

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
M.E.F. - MUR

visibile 1046 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
(Lettera 2)

Per il 08/03/2014

IL DIRETTORE